

5

Le aliquote sulle pensioni elevate, dall'8% fino al 20% oltre i 500mila euro

Pensioni

«Quota 100»
con 7 finestre
Ecco la pace
contributiva

Colombo e Rogari — a pag. 2

Pace contributiva con mini-quote Nove finestre per l'anzianità

Sette uscite per «quota 100». Per i privati quattro opzioni, due per gli statali, una per la scuola. Pensioni elevate, prelievo di solidarietà per 5 anni e 5 aliquote

Davide Colombo
Marco Rogari
ROMA

Un "mini-versamento" senza sanzioni e senza interessi per colmare i vuoti contributivi cumulati negli anni successivi al 1996. Con un onere calcolato sullo stipendio medio dell'anno successivo al "buco" o con un "forfait" per gli

under 30 e le lavoratrici madri. La pace contributiva che accompagna il debutto di "quota 100", previsto ad aprile per i primi dipendenti privati, avrà una doppia destinazione: la prima per i quotisti che devono raggiungere i 38 anni necessari per l'uscita a 62, la seconda per i più giovani con carriere discontinue alle spalle cui viene data la possibilità di ricostruire la propria carriera contributiva per evitare, in prospettiva,

una pensione di vecchiaia a 70 anni e trarre invece l'anticipo a 41 o più.

In entrambe le opzioni, ancora al vaglio dei tecnici che stanno scrivendo le norme da inserire in manovra (eventualmente anche con emendamenti parlamentari), resta da decidere il costo finale, mentre è già stabilito il requisito di 20 anni minimi di contributi effettivi per accedere alla "pace". La misura si raccorda da un lato con la rotta-

mazione fiscale ter con cui le aziende potranno invece sanare i mancati versamenti oggetto di contenzioso, dall'altro, per quanto riguarda i giovani, alla soluzione che verrà adottata per l'integrazione al minimo delle future pensioni contributive.

Il nodo è trovare una soglia compatibile con i 780 euro al mese della pensione di cittadinanza, che saranno in parte coperte con le entrate dal contributo di solidarietà che verrà applicato alle pensioni "d'oro". Il governo sta affinando le ipotesi tecniche sul tappeto. Quella più gettonata prevede un prelievo quinquennale facendo leva su 5 distinte aliquote: si parte da 8-10% per gli assegni fino al 130mila euro lordi l'anno; 12-14% fino a 200mila; 14-16% fino a 350mila; 16-18% fino a 500mila e 20% secco oltre il mezzo milione. Il prelievo non scatterebbe per le pensioni prevalentemente contributive anche se si starebbe valutando una ulteriore opzione per colpire indistintamente tutti i trattamenti elevati ma solo con quattro aliquote. Si sta ancora lavorando, poi, sulla limitazione delle perequazioni all'inflazione di questi assegni elevati (sopra i 4.500 netti al mese) seguendo l'ipotesi di un adeguamento solo del 25 o 50% per un

periodo ancora da stabilire. I risparmi derivanti da questi interventi sugli assegni "d'oro" finiranno in un apposito Fondo di garanzia destinato a finanziare nuove prestazioni assistenziali per soggetti in difficoltà da individuare con un decreto dei ministeri del Lavoro e dell'Economia.

Gli ultimi ritocchi alle bozze in circolazione saranno scritti nei prossimi giorni, che saranno cruciali per la definizione delle manovre: il testo dovrebbe approdare in Parlamento entro il 31 ottobre o più probabilmente il 5 novembre. Il "pacchetto pensioni" aggiornato prevede quattro finestre trimestrali di uscita per i lavoratori privati e la conferma delle sole due finestre semestrali per "quota 100" dei dipendenti pubblici (12 mesi per la scuola) e del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro sopra i 5mila euro annui per i primi due anni. Il ritorno del sistema delle finestre avrà poi un impatto anche sulla soglia di anticipo ex legge Fornero: a gennaio restano i 42 anni e 10 mesi (41 e 10 per le donne) ma chi matura il requisito avrà la decorrenza della pensione solo tre mesi dopo. L'adeguamento alla speranza di vita, per questo canale di uscita, tornerà nel 2023.

C'è poi la proroga fino al 2021 di "opzione donna": con 58 anni di età e 35 di contributi le lavoratrici (59 se autonome) potranno avere una pensione ricalcolata con il solo criterio contributivo e decorrenza posticipata di 12 mesi (18 per le autonome). Insomma il sistema delle finestre di uscita arriverebbe a totalizzare nove soluzioni diverse per tutte le future pensioni di anzianità, sette delle quali per la sola "quota 100" (4 per i privati, 2 per gli statali e 1 per la scuola). Non potranno invece utilizzare la quota i lavoratori coinvolti in piani di isopensione (articolo 4 legge 92) che prevedono la possibilità di accordi per uscita a carico totale del datore di lavoro. Mentre i fondi di solidarietà aziendali potranno finanziare volontariamente fino a tre anni di assegni straordinario fino a tre anni prima di "quota 100".

Infine i lavoratori del trasporto aereo vedono ulteriormente abbassarsi la soglia per il pensionamento di vecchiaia, che scende dai 5 anni attuali a 7 anni in meno rispetto agli altri lavoratori. La misura sarà coperta rendendo strutturale la "tassa" di 3 euro per il diritto d'imbarco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7

ANNI

I lavoratori del trasporto aereo usciranno con la vecchiaia nel '19 e '20 sette anni prima (anziché 5) rispetto agli altri. Per gli statali due finestre d'uscita con quota 100, una sola per la scuola

3

ANNI

I fondi di solidarietà aziendali potranno finanziare fino a tre anni di integrazione salariale a chi sta maturando "quota 100"



Taglio alle pensioni d'oro

Per il prelievo di solidarietà si partirebbe dall'8-10% fino a 130mila euro di pensione, per salire con 5 aliquote fino al 20% per chi è sopra i 500mila euro

1

PACE

Niente sanzioni e interessi per i «vuoti» post 1996

Ricostruzione contributiva

Per chiudere i «buchi» contributivi degli anni post-1996 si potranno versare mini-quote senza interessi e sanzioni calcolate sullo stipendio dell'anno seguente al «vuoto» o con un forfait

2

PENSIONI D'ORO

Contributo di solidarietà per 5 anni su 5 aliquote

Il taglio

Prelievo di 5 anni e con 5 aliquote progressive. Si parte da 8-10% fino a 130mila euro; 12-14% fino a 200mila; 14-16% fino a 350mila; 16-18% fino a 500mila; 20% oltre questa soglia.

3

NUOVE ANZIANITÀ

Fino a nove finestre per le uscite anticipate dal lavoro

Sette «opzioni» per quota 100

Il posticipo di 3 mesi per le nuove anzianità impatta anche sugli anticipi: restano a 42 anni e 10 mesi fino al 2023 ma con decorrenze spostate di tre mesi. Compresa questa le finestre sono 9: 7 per «quota 100» e 1 per opzione donna

4

QUOTA 100 DA APRILE

Divieto di cumulo oltre 5mila euro nei primi 2 anni

Disincentivo

Non c'è solo l'assegno più leggero per chi si ritira fino a 5 anni prima con «quota 100». Nei primi 2 anni da pensionato non si potranno cumulare più di 5mila euro l'anno di redditi da lavoro

5

OPZIONE DONNA

Proroga fino al 2021 per l'uscita con 58 anni e 35 di contributi

No adeguamento automatico

Proroga fino al 2021 di «opzione donna», con la possibilità di pensionamento a 58 anni e 35 di contributi. Si applica una finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 per le autonome

6

GLI ESCLUSI

Per i lavoratori che hanno l'isopensione niente «quota 100»

Legge 92

Restano esclusi da «quota 100» i lavoratori uscita dall'azienda con l'isopensione (articolo 4/legge 92) che prevede la possibilità di accordi per uscita a carico totale del datore di lavoro

La graduatoria

Il primo posto tra i temi va alle cartelle

Le cartelle di pagamento sono il tema più gettonato del Forum sulla pace fiscale avviato il 25 ottobre e che resterà aperto fino a mercoledì 7 novembre. Hanno infatti raccolto il 40% del quesiti arrivati nei primi agorni di apertura del forum. Seguono gli accertamenti (34 per cento), le liti fiscali (12 per cento), l'integrativa speciale (9 per cento) e i verbali (5 per cento). Le materie «multe stradali» e «associazioni sportive dilettantistiche» per ora registrano solamente una domanda ciascuna.

PACE FISCALE

Le risposte degli esperti del Sole alle domande inviate dai lettori



FORUM ONLINE

Inviare i vostri quesiti sulle sanatorie del DI fiscale a: www.ilsole24ore.com/pacefiscale

Le cifre già pagate non contano neanche se si vince la causa

L'articolo 6 del Dl 119/2018 prevede la possibilità di definire in maniera agevolata i giudizi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, in cui è parte l'agenzia delle Entrate. Pertanto, qualora, nel caso prospettato, siano ancora pendenti i termini per proporre ricorso per cassazione, la controversia potrà essere definita, su istanza del contribuente, pagando: sulla parte di atto impositivo confermata dalla sentenza della Ctr tutte le imposte, senza sanzioni e interessi; sulla parte di atto annullata dalla sentenza della Ctr il 20% delle imposte, senza sanzioni e interessi.

ROSANNA ACIERNO

Se l'Agenzia riduce l'aliquota scende anche il versamento

Il caso riguarda un accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate con richiesta di applicazione della ritenuta del 27% su dividendi distribuiti a una controllante Ue, a sua volta controllata da soggetto non Ue, considerato caso di abuso/treaty shopping. In origine era stata applicata dalla società italiana ritenuta zero da convenzione. Decisione della Ctp favorevole al contribuente con conferma di ritenuta pari a zero. Appello dell'Agenzia nel quale però l'Agenzia stessa, modificando la propria richiesta originaria, rinuncia all'applicazione della ritenuta del 27% e richiede l'applicazione della ritenuta del 5% prevista dal trattato tra Italia e stato di residenza del socio ultimo. La Ctr accoglie l'appello e conferma l'applicabilità della ritenuta del 5%. Si chiede se il conteggio della sanatoria della lite vada eseguito considerando come valore della controversia la pretesa originaria (ritenuta del 27%) oppure, in considerazione della rinuncia dell'Agenzia a tale ritenuta, motu proprio, avvenuta in sede di appello, vada considerata come imposta di riferimento la nuova richiesta formulata dall'Ufficio (quindi ritenuta del 5%) e pertanto il costo della sanatoria coinciderà con quest'ultimo importo, confermato dalla Ctr.

Si ritiene che l'ammontare dell'imposta da considerare ai fini della definizione agevolata sia quella al netto di eventuali rinunce effettuate dall'Agenzia anche in seguito ad autotutela. e

LUIGI LOVECCHIO

LITI PENDENTI

Niente scomputi dalla somma ridotta

La Commissione tributaria regionale (Ctr) si è espressa in maniera favorevole al contribuente, di conseguenza si può definire la controversia con il versamento del 20% dell'imposta. Ma è possibile scomputare tutte le somme già versate a qualsiasi titolo. Si possono quindi scomputare le sanzioni pagate entro il termine previsto per la proposizione del ricorso in base all'articolo 17 del Dlgs 472/1997?

La risposta è negativa. Secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 9 del Dl 119/2018, infatti, dalle somme dovute ai fini della definizione agevolata delle liti pendenti si possono scomputare gli importi dovuti e versati a qualunque titolo (e, dunque a titolo di imposte, sanzioni e interessi) in pendenza di giudizio, ma non anche, come nel caso prospettato, gli importi versati a titolo di sanzioni ridotte ad 1/3 a seguito di definizione di cui all'articolo 17 del Dlgs 472/1997.

ROSANNA ACIERNO

Imposte annullate in parte, si paga soltanto il 20%

A seguito di avviso di accertamento e successivo contraddittorio in accertamento con adesione un contribuente non ha accettato la proposta di adesione dell'Agenzia che aveva parzialmente ridotto l'imponibile accertato. La Ctp (Commissione tributaria provinciale) e la Ctr hanno sentenziato di accogliere il ricorso riducendo l'accertato sino al valore che era stato proposto

dall'Agenzia. Può il contribuente aderire alla pace fiscale della lite pendente e quanto e su che base deve pagare?

MULTE STRADALI

Fuori sanatoria (per ora) le ingiunzioni del Comuni

Una multa stradale regolarmente pagata, ma per distrazione non inviati i dati ai fini della decurtazione dei punti sulla patente di guida, ha determinato un'ingiunzione di pagamento da parte del Comune interessato. In quale ambito di pace Fiscale posso rientrare?

A l momento, la "pace fiscale" riguarda solo i ruoli affidati al riscossore, quindi i procedimenti che portano all'emissione di cartelle di pagamento. Le ingiunzioni, perciò, al momento non

rientrano nella sanatoria. Non si può però escludere che, in sede di conversione in legge del Dl, venga approvato un emendamento che aggiunga ai debiti sanabili anche quelli che risultano da ingiunzione, analogamente a quanto accadde per l'originaria rottamazione delle cartelle. In quell'occasione, fu fissata una data entro la quale ciascun Comune doveva decidere se aderire o no alla sanatoria.

MAURIZIO CAPRINO

Per gli atti di recupero si chiude senza sanzioni

ACCERTAMENTO

Non c'è la proroga di 90 giorni per regolarizzare la posizione

Ipotizzando di presentare un'istanza di accertamento con adesione per avviso di accertamento ricevuto entro il 24 ottobre, ai fini della definizione possono computare gli ulteriori 90 giorni quale termine per la proposizione del ricorso?

La norma prevede che il pagamento debba avvenire entro il termine per proporre ricorso rinviando a tal fine all'articolo 15, comma 1 del Dlgs 218/97, ossia 60 giorni. Tuttavia, la relazione illustrativa chiaramente precisa che nelle ipotesi in cui il contribuente prima del 24 ottobre 2018 aveva già presentato istanza di adesione ovvero l'istanza per il riconoscimento delle perdite, per le quali sono previste delle proroghe dei termini di impugnazione, è corretto considerare il termine tenendo conto di tali proroghe. Ne consegue che l'istanza di adesione presentata oltre il 24 ottobre 2018 non consente di beneficiare di ulter-

riori 90 giorni per il pagamento del dovuto ai fini della definizione. Nella specie, ai fini della scadenza del pagamento dovuto, occorrerà verificare il maggiore tra il 23 novembre 2018 (ossia 30 giorni dall'entrata in vigore del Dl 119/2018) ovvero il termine dei 60 giorni calcolati dalla notifica.

Laura Ambrosi

Nessuna agevolazione per chi ha solo un avviso bonario

La mia azienda non potendo far fronte ai versamenti dell'Iva per gli anni dal 2013 al 2017 ha rateizzato per ogni anno in venti rate gli importi dovuti. Nessun contenzioso, arriva semplicemente la comunicazione del dovuto e noi la rateizziamo. Come potete ben immaginare adesso le rate si sommano e le sanzioni sono altissime. Noi che ci abbiamo provato onestamente e non abbiamo nulla da fare emergere rientriamo nella pace fiscale?

Nella versione attuale del decreto purtroppo per gli avvisi bonari non è prevista alcuna possibilità di avvalersi di disposizione di favore. La cosiddetta "pace fiscale" non prevede al riguardo alcuno sconto fruibile dal contribuente in questione. Non è detto che in fase di conversione del Decreto non si intervenga al fine di porre rimedio a questa ed altre situazioni analoghe.

Mario Cerofolini

L'indebita compensazione di un credito d'imposta

Un atto di recupero per un credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241 del 9 luglio 1997 è stato notificato il 18 settembre 2018. Questo atto può trovare parziale soluzione nell'articolo 2 del decreto 119/2018?

Sì. L'articolo 2 del Dl 119/2018 prevede, infatti, che in caso di notifica di un atto di recupero credito di imposta entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) non ancora impugnato è possibile definire il predetto atto attraverso il pagamento delle sole imposte accertate, senza sanzioni e interessi. Il pagamento in un'unica soluzione o della prima rata delle somme dovute, senza alcuna possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti di imposta vantati, potrà essere effettuato entro il 23 novembre 2018 (30 giorni dall'entrata in vigore del decreto). In caso di pagamento rateale, le somme dovute potranno essere versate al massimo in 20 rate trimestrali di pari importo.

Rosanna Acierno